



# COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

## PROVINCIA DI AVELLINO

### Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 30 del 29-12-2023

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024. AUMENTO ALIQUOTA**

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:20 nella Sala delle adunanze della sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presiede la seduta il Sindaco Carmine De Fazio

All'appello risultano

De Fazio Carmine	P	Tenore Mauro	P
Zaccaria Gianluca	P	De Micco Carmine	P
Sciarrillo Riccardo	P	Zaccaria Ferdinando	P
Ciriello Paolo	P	De Stefano Antonio Mariano	P
Zaccaria Annalisa	P	Capolupo Fiorentino Silvestro	A
Iermano Lorenzo	A		

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giacomina Carla Squitieri il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmine De Fazio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024. AUMENTO ALIQUOTA**

Il Sindaco Presidente relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno e propone al Consiglio la sua approvazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito l'intervento;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i;

Con n. 9 Consiglieri presenti;

Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 contrari (Zaccaria Ferdinando e De Stefano Antonio Mariano);

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente il Consiglio comunale, con separata votazione che ha dato gli stessi risultati della prima,

**DELIBERA**

di rendere la delibera immediatamente eseguibile ai sensi del comma IV dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

## IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."

3-bis. "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato, in particolare, l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. "La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2000 con la quale si fissava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 %;

Dato atto che l'aliquota è stata applicata allo 0,4% per gli anni dal 2003 al 2007;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2008, con norma regolamentare, si stabiliva di determinare la suddetta aliquota nella misura dello 0,6% per l'anno 2008, operando una variazione in aumento dello 0,2% sull'aliquota applicata per l'anno 2007;

Dato atto che l'aliquota è stata confermata per gli anni dal 2007 al 2019;

Richiamato l'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024-2026, proporre un aumento dell'aliquota dello 0,2% al fine di far fronte all'imprevisto aumento dei costi di approvvigionamento gas ed energia elettrica, fissando l'aliquota IRPEF nella misura unica di 0,8 punti percentuali a partire dall'anno 2024;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 29-12-2023 Comune di Sant'Angelo a Scala

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con D.M. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022 ed ulteriormente prorogato al 31/05/2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto dell'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, reso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012, con verbale n. 19 del 22/12/2023.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i;

Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

il D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i.;

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

la L. 27 dicembre 2020, n. 178;

#### PROPONE DI DELIBERARE

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di aumentare l'aliquota dello 0,2% al fine di far fronte all'imprevisto aumento dei costi di approvvigionamento gas ed energia elettrica, fissando l'aliquota IRPEF nella misura unica di 0,8 punti percentuali a partire dall'anno 2024;

di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000, costituisce allegato al Bilancio finanziario 2024/2026, in corso di approvazione;

di delegare il Responsabile Finanziario – Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, così come modificato dall'art. 15 Bis. del D.L. n. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019;

di dare mandato al Responsabile Finanziario – Tributi per l'adozione degli adempimenti consequenziali al presente deliberato;

di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Contabile

Il Responsabile Amministrativo e

Dr.ssa Tiziana Cioffi

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 14-12-2023

Il Responsabile del servizio  
**F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 14-12-2023

Il Responsabile del servizio  
**Dott.ssa Tiziana Cioffi**

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del dec.  
Leg.vo n. 267/2000

Sant'Angelo a Scala 29-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giacomina Carla Squitieri

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Sant'Angelo a Scala 03-01-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Tiziana Cioffi